

# AGEVOLAZIONI FISCALI

## CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 2015 - 2020

### RIFERIMENTI NORMATIVI

DL n. 145 del 23 dicembre 2013 (Articolo 3)

Legge di Stabilità 2015, Art. 1 co. 35-36 della Legge 23.12.2014 n. 190 (modifiche all'art. 3 del DL n. 145/2013)

DM MEF-MiSE 27 maggio 2015, Attuazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016, sull'art.3 del DL 145/2013

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Stabilità 2017

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E, del 27 aprile 2017 (che contiene anche utili esempi di calcolo)

Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software

### APPLICABILITÀ

La prima applicazione dell'agevolazione si riferisce al periodo di imposta 2015. **Dal periodo d'imposta 2017** si applicano le novità introdotte ex legge 11.12.2016, n. 232.

### BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione '**tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato', che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e **fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020**.

### CAMPO DI INTERVENTO PROGETTI

Sono ammissibili al credito d'imposta:

- **lavori sperimentali o teorici svolti** per l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- **ricerca pianificata o indagini critiche**, per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale** allo scopo di produrre **piani, progetti o disegni** per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

- attività destinate alla **definizione concettuale, pianificazione e documentazione** concernenti **nuovi prodotti, processi e servizi**;
- **elaborazione di progetti, disegni, piani** e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale;
- realizzazione di **prototipi** utilizzabili per scopi commerciali e di **progetti pilota** destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, **quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida**;
- **produzione e collaudo** di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

### **SPESE AMMISSIBILI**

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i '**costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento**' direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

- a) spese per il **personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo**:

**Misura del credito: 50%**

- b) spese relative a **contratti di ricerca** stipulati con **università**, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, non collegate al beneficiario del credito.

**Misura del credito: 50%**

- c) quote di **ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio**, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell'IVA);

**Misura del credito: 50%**

- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

**Misura del credito: 50%**

### **AGEVOLAZIONI**

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, ammonti almeno ad 30.000 euro e rappresenti 'spesa incrementale', cioè, per ogni singola voce, sia sostenuta in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei periodi d'imposta nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione (2012-2013-2014).

Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in R&S sarà calcolata a decorrere dalla costituzione.

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi**, non è più necessaria una specifica istanza telematica.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

## **DOCUMENTAZIONE**

L'Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito. I costi devono essere rendicontati tramite documentazione contabile - da allegare al bilancio - certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore. In questi casi sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000, euro le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.

Le imprese con bilancio certificato sono esenti da questi obblighi, sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta.

## **CONTRATTI SENZA PRESTAZIONI CORRISPETTIVE**

Le norme che conferiscono benefici fiscali specifici per i contratti senza prestazioni corrispettive (finanziamenti, contributi, erogazioni liberali) sono quelle previste dalla **Finanziaria 2006** e dal **TUIR**.

Questi provvedimenti stabiliscono che sono integralmente deducibili dal reddito i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore dell'università (art. 1 comma 353 Legge 266/2005). Sono altresì integralmente deducibili dal reddito complessivo i contributi o le liberalità in denaro erogati dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore dell'università, sia per finalità di ricerca che di didattica (art. 10 comma 1, lettera I-quater del TUIR).